



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

Provincia del SUD SARDEGNA

Piazza Moro 1 09010 S.ANNA ARRESI Tel.0781 96691 Fax 0781 966384
tributi@comune.santannaarresi.it protocollo.santannaarresi@pec.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Informativa Per Gli Ospiti

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/03/2020 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Che cos'è l'imposta di Soggiorno?

L'imposta di soggiorno - disciplinata dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - è l'imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Chi paga l'Imposta di soggiorno?

Tutti coloro che pernottano in strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Sant'Anna Arresi fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva. L'imposta è dovuta nel periodo compreso dal 01 Aprile al 31 ottobre di ogni anno.

TARIFFE

Approvate con Delibera di Giunta n. 22 del 18-03-2020

Euro 0,80 al giorno per persona negli alberghi da 1 a 3 stelle;
Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi da 4 a 5 stelle;
Euro 0,50 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea
Euro 1,00 al giorno per persona nelle residenze turistico– alberghiere;
Euro 0,50 al giorno per persona nei bed and breakfast;
Euro 0,50 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
Euro 0,50 al giorno per persona negli affittacamere;
Euro 0,50 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

ESENZIONI

Art. 5 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 14° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori
- i soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene corrisposto l'assegno di accompagnamento INPS o INAIL e gli eventuali accompagnatori in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- i partecipanti alle gite scolastiche e i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni. L'esenzione non si applica nei mesi di luglio e agosto;
- il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- il Comune di Sant'Anna Arresi nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso.

L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. e/o idonea certificazione.

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto segnalare i nominativi dei soggetti che rifiutano l'assolvimento dell'imposta come previsto dall'art. 6 del Regolamento.